Contratto di affidamento del servizio di guardiania presso i locali	
del Valmontone Hospital S.p.A."	

TRA	
Valmontone Hospital S.p.A. (di seguito anche solo Valmontone	
Hospital), con sede in Via dei Lecci - 00038, Valmontone (RM), Cod.	
Fisc. e P. I.V.A. 08501151008, in persona del legale rappresentante	
nonché Direttore Generale Dott. Gianfranco Trionfera, Codice Fiscale	
TRNGFR50C31L719C, domiciliato per la presente carica in	
Valmontone, presso la sede del Valmontone Hospital S.p.A., in via dei	
Lecci s.n.c.;	
е	
Vega Cooperativa Sociale, con sede legale in Velletri (RM), P.zza	
Cairoli 37, Cod.Fisc/P.Iva 09169371003 rappresentata ai fini della	
stipula del presente contratto dal proprio legale rappresentante, sig.	
Massimo Bacchiocchi, Cod. Fisc. BCCMSM67C28H501H	
Premesso	
- che il Valmontone Hospital S.p.A. ha la necessità di rinnovare per la	
durata di anni 1 il servizio di guardiania presso i propri locali;	
- che, l'importo del servizio in parola - sulla base dei costi registrati nei	
precedenti esercizi - si pone al di sotto della soglia di € 40.000,00 oltre	
Iva nella misura di legge;	
- che, pertanto, può procedersi ad affidamento diretto di cui all'art. 36,	
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.	

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, convengono e	
stipulano quanto segue	
Art. 1. Premesse	
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente	
contratto.	
Art. 2. Norme regolatrici	
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto	
disposto nel medesimo:	
 dalle norme applicabili ai contratti della pubblica 	
amministrazione;	
 dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia 	
di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle	
disposizioni sopra richiamate;	
dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	
regolanti la fase esecutiva del contratto.	
Art. 3. Oggetto del contratto	
Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di	
guardiania presso il Valmontone Hospital S.p.A., per la durata di anni	
uno.	
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,	
assoluta, inderogabile delle norme, obblighi, oneri e modalità risultanti,	
dal presente contratto, dalla normativa vigente e dell'offerta presentata	
dall'affidatario.	
Art. 4. Importo del contratto	
 L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad € 29.980,00	

(ventinovenovecentottanta) oltre IVA nella misura di legge (22%).	
I corrispettivi contrattuali dovuti all'Esecutore per l'affidamento del	
servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base	
dell'importo complessivo riportato nell'offerta economica.	
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta	
regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle	
prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente	
all'Esecutore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto	
nei confronti del Committente.	
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio	
dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle	
proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente	
da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Esecutore di	
ogni relativo rischio e/o alea.	
L'Esecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad	
adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.	
Art. 5. Condizioni e modalità di erogazione del servizio	
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere	
conformi, salva espressa deroga, alle norme ed a tutte le prescrizioni	
in vigore.	
Art. 6. Durata ed efficacia del contratto	
Il presente contratto avrà una durata annuale decorrente dal giorno	
1.04.2018.	
Art. 7. Fatturazione e pagamenti	
Il Committente si impegna al pagamento dei corrispettivi in favore	

dell'Esecutore con canone mensile, entro e non oltre il 60° giorno dalla	
data di ricevimento delle relative fatture.	
L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro della	
regolarità delle stesse, sul conto corrente dedicato ed intestato	
all'Esecutore.	
Il Committente, si impegna entro e non oltre 10 giorni dalla	
sottoscrizione del presente contratto, a trasmettere all'esecutore il	
CIG da indicare nelle fatture ai fini del pagamento.	
Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento	
del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità	
contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine	
al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
dipendenti.	
L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende	
tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui	
sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono	
pubblicate nei modi di legge, la Società non può sollevare eccezioni in	
ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già	
effettuati.	
Le fatture devono essere indirizzate presso:	
Valmontone Hospital S.p.A., Via dei Lecci, snc – 00038 – Valmontone	
 (RM).	
Nel caso in cui l'Esecutore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da	
quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di	

ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dal Committente.	
Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi	
compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,	
l'Esecutore può recedere dal presente contratto o sospendere	
l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.	
Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari	
L'Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	
Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano	
state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane	
S.p.A., secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge	
n. 136/2010 e s.m.i.	
Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza	
avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei	
a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di	
diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della	
L.136/2010 e s.m.i.	
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le	
disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.	
Art. 9. Cessione del credito	
E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore nei	
confronti del Committente a seguito della regolare e corretta	
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.	
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il	
Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni	

opponibili all'Esecutore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e	
non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti	
dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Esecutore stesso.	
Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico	
o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al	
Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.	
Art. 10. Trasparenza	
L'esecutore espressamente ed irrevocabilmente:	
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per	
la conclusione del contratto;	
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere	
ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le	
imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità	
a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare	
la conclusione del contratto stesso;	
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di	
danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno	
onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio	
rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque	
volte agli stessi fini.	
L'esecutore dichiara altresì che nella fattispecie non ricorre alcuna	
delle condizioni di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.	
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle	
dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Esecutore	
non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata	

del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi	
e per gli effetti dell'articolo 1456 e seg. del cod. civ., per fatto e colpa	
dell'Esecutore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di	
tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
Art. 11. Penali	
Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero	
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per	
negligenza nell'espletamento del servizio, il Committente, previa	
contestazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo fax, potrà	
diffidare l'Esecutore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa	
esecutrice dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi,	
successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte.	
Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Committente	
non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali	
come di seguito riportato.	
Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna	
carenza rilevata, il Committente si riserva l'insindacabilità di applicare	
le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi,	
responsabilità e risarcimento per eventuali danni:	
a. per ogni non conformità rispetto alle modalità di esecuzione della	
fornitura e del servizio di garanzia per come previsti nella legge di gara	
e nell'offerta, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per cento	
dell'importo del contratto.	
La verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere	
attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il	

rappresentante dell'impresa aggiudicataria. L'amministrazione	
committente potrà applicare le penali nella misura massima del 10%	
del valore del contratto. Superata tale soglia si procederà alla	
risoluzione del contratto per inadempimento. Trovano applicazione gli	
artt. 107, 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.	
L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione	
legale che il Committente intenda eventualmente intraprendere fino ad	
arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o	
irregolarità.	
L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle	
spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti	
all'impresa esecutrice o da eventuali crediti vantati dalla stessa.	
Art.12. Riservatezza	
Art.12. Riservatezza L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.	

Art. 13. Clausola risolutiva espressa	
A prescindere dalle cause di risoluzione innanzi indicate, il	
Committente potrà risolvere il Contratto nei casi previsti dagli artt. 1453	
e seguenti del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi	
all'Esecutore con raccomandata A/R oppure a mezzo fax.	
Rappresenta causa risolutiva del contratto, l'accertamento, con le	
modalità previste dalla legge, del mancato rispetto da parte	
dell'Esecutore dei trattamenti salariali minimi in favore dei propri	
lavoratori destinati al presente appalto.	
Art. 14. Norme anticorruzione	
La Società esecutrice si impegna a rispettare pienamente la normativa	
in materia di anticorruzione (L. n. 190 del 06/11/2012 e s.m.i.).	
Art. 15. Responsabile dell'Esecuzione	
Art. 15. Responsabile dell'Esecuzione Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale	
·	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera,	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge.	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge. Art. 16. Clausole di rimando	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge. Art. 16. Clausole di rimando Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge. Art. 16. Clausole di rimando Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del bando e dei suoi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n.	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge. Art. 16. Clausole di rimando Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del bando e dei suoi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge. Art. 16. Clausole di rimando Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del bando e dei suoi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione.	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge. Art. 16. Clausole di rimando Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del bando e dei suoi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione. Art. 17. Foro competente	
Con la stipula del presente contratto il Committente, indica quale Responsabile dell'Esecuzione, il dott. Gianfranco Trionfera, attribuendo alle stesso tutte le funzioni previste dal presente contratto e dalle disposizioni di legge. Art. 16. Clausole di rimando Per tutto quanto non indicato nel presente atto si fa riferimento alle clausole del bando e dei suoi allegati, al Codice Civile, al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ad ogni altra normativa vigente, in materia contrattuale per la Pubblica Amministrazione. Art. 17. Foro competente Le eventuali controversie contrattuali che non potessero essere	

secondo la normativa vigente in materia, salvo i casi in cui la legge	
prevede la composizione della controversia in via arbitrale.	
Il Foro competente è esclusivamente quello di Velletri (RM).	

Valmontone,	
Per il Valmontone Hospital S.p.A.	
Dott. Gianfranco Trionfera	
Per Vega Cooperativa Sociale	
il Legale Rappresentante	
Sig	
	I.